


# L'assegno sociale

*Manuale per gli operatori*



a cura della Direzione Generale

*Aggiornato a Gennaio 2017*

Questo quaderno fa parte della collana "Il Punto"





Abbiamo scelto, in questo anno, di investire nella formazione perché siamo convinti che solo così possiamo aiutare sempre meglio chi subisce un infortunio, chi deve andare in pensione, chi si ammala, chi lavora, chi ha bisogno di conciliare l'attività di cura con la propria attività lavorativa, offrendo una consulenza aggiornata e un orientamento in grado di far fare le scelte migliori alle persone che si rivolgono a noi.

Vogliamo che il Patronato ANMIL, con il suo patrimonio umano di operatori e collaboratori, sia in grado di assicurare ed estendere quella conoscenza dei propri diritti di cittadinanza e del lavoro che restano la base sulla quale consolidare una società più giusta e più coesa.

In questo contesto, la presentazione della I edizione de **“Il Punto”** assume un valore importante perché l'impegno del Patronato ANMIL contribuisce alla conoscenza del prezioso ruolo sociale che giornalmente svolge.



Un impegno che pensiamo di portare avanti con ulteriori attività formative programmate per questo inizio anno e più precisamente:

- Il **sito patronato.anmil.it** con una veste grafica nuova, più moderna e in grado di comunicare il nostro impegno, i nostri lavori, ma soprattutto di interagire con milioni di persone collegate via internet in cerca di assistenza e risposte ai propri bisogni. L'area riservata sarà più ricca di materiale formativo, utile per i nostri operatori.
- Il **Notiziario “medico-legale”** redatto periodicamente dalla Consulta Nazionale del Patronato ANMIL, composta da avvocati e medici, con l'obiettivo di informare e aggiornare i legali e medici convenzionati con il nostro Patronato e sviluppare azioni di tutela a favore dei nostri utenti e soci in sede giudiziaria.
- Il **manuale INAIL per operatori del Patronato ANMIL** a cura della Direzione allo scopo di dare una base tecnica-operativa capace di trasmettere quelle conoscenze che fanno la differenza qualitativa con i nostri competitori.
- **Linee guida per i legali e operatori del Patronato ANMIL**, a cura della Direzione, per aiutare i nostri responsabili, medici e legali a stabilire quelle attività amministrative, fondamentali, a preparare preventivamente tutti gli atti necessari che portano al successo dell'azione legale. Nei mesi di febbraio e marzo tutte le sedi saranno coinvolte con video-conferenze tenute dalla Consulta per avvocati, medici e responsabili territoriali per approfondire insieme le tematiche e creare quella rete di competenze e professionalità che dovrà contraddistinguere la nostra Associazione e il nostro ente di Patronato.

Riteniamo che il modo migliore per essere “Attori di Tutela”, obiettivo che il Patronato ANMIL si è posto nel salvaguardare i cittadini e rimanere aderente alla realtà sociale, è quello di accompagnarli nella soddisfazione e fruizione dei diritti. Accompagnare significa ascoltare e recepire i problemi, ma anche e soprattutto informare e agire per risolverli.

Entrano in gioco quindi la preparazione, la professionalità e la competenza che il Patronato ANMIL garantisce attraverso i propri operatori e consulenti. È questa la vera differenza tra un Patronato dei cittadini ed un qualsiasi studio professionale.

Il Patronato ANMIL, come impresa sociale di servizi, ha il fine di produrre benessere per cittadinanza, ponendo i cittadini su un piano di parità con la pubblica amministrazione.

## Sommario

	Pagina
Definizione	4
Chi lo può ottenere?	4
Altri requisiti	5
A chi NON spetta?	5
Requisito dell'età	6
Cumulo assegno sociale – Altri redditi – Anno 2016	7
I redditi rilevanti	7
I redditi esclusi	7
Riduzione dell'importo per i ricoverati	8
L'aumento dell'assegno sociale	9
Assegno sociale e invalidi civili	9
La trasformazione	9
La sospensione	10
INDICAZIONI TECNICHE AGLI OPERATORI DEL PATRONATO ANMIL	11

## Definizione

---

Introdotta nel nostro ordinamento **dal 1.1.1996** dall'art. 3 co. 6 e 7 della legge n. 335/1995.

È una prestazione **assistenziale**, svincolata quindi dalla logica assicurativa; si tratta, insomma, di un intervento finalizzato a fronteggiare una situazione di bisogno di coloro che, in età avanzata, dovessero trovarsi privi di redditi e senza la copertura economica assicurativa dalla normale pensione.

## Chi lo può ottenere?

---

L'assegno sociale viene corrisposto:

- ai cittadini italiani;
- ai cittadini comunitari;
- extracomunitari o apolidi titolari di permesso di soggiorno<sup>1</sup> UE per soggiornanti di lungo periodo<sup>2</sup>;
- ai rifugiati politici<sup>3</sup>;
- ai cittadini della Repubblica di San Marino.

---

<sup>1</sup> **Permesso di soggiorno:** autorizzazione amministrativa che consente ai cittadini provenienti da paesi non comunitari di soggiornare legalmente in Italia. Il soggiorno può essere autorizzato per vari motivi (svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, ricongiungimento con un proprio familiare, frequenza di scuole o corsi di studio, ecc.) e la durata dell'autorizzazione è variabile (frequenti quelle di 1 o 2 anni).

<sup>2</sup> **Permesso di soggiorno UE soggiornanti di lungo periodo:** è un titolo di soggiorno di durata illimitata rilasciata su istanza dello straniero che abbia maturato determinati requisiti tra i quali un soggiorno legale da almeno 5 anni in Italia e un reddito idoneo secondo i parametri individuati dalla norma (art. 9 D.Lgs. 286/98: reddito e alloggio idoneo, superamento test di lingua italiana).

<sup>3</sup> **Rifugiato politico:** cittadino straniero che, per timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.

**Protezione sussidiaria:** status riconosciuto allo straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma rischia di subire gravi danni (condanna a morte, tortura, minaccia alla vita in caso di guerra interna o internazionale), o situazioni di violenza e sfruttamento (per le quali veniva precedentemente rilasciato il permesso per protezione sociale o umanitaria) facendo ritorno nel Paese di origine o, nel caso di un apolide, nel Paese in cui aveva la dimora abituale. I cittadini stranieri con permesso di soggiorno per protezione sussidiaria vengono equiparati ai cittadini italiani in materia di assistenza sociale, sanitaria e di normativa sul lavoro.

## ALTRI REQUISITI

- Essere residenti in Italia e, dal 2009, residenti da almeno 10 anni continuativi;
- Aver raggiunto al 2016 - 65 anni e 7 mesi (vedi tabella pagina 6);
- Essere privi di altri redditi o un reddito non superiore allo stesso importo annuo dell'assegno e più precisamente:

### PERSONA NON CONIUGATA

*Celibe/nubile, separata legalmente, divorziata, vedova*

Spetta l'assegno sociale se in possesso di redditi per un importo inferiore all'assegno sociale stesso, fino a concorrenza di tale importo.

**Per il 2017: € 5.831,00**

### PERSONA CONIUGATA

Spetta l'assegno sociale se i redditi cumulati di ambedue i coniugi non superano un importo pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale, fino a concorrenza di tale importo.

**Per il 2017: € 11.650,00**

È una prestazione **esente da imposta** corrisposta dall'INPS in 13 mensilità; **non è reversibile** ai superstiti.

L'assegno sociale ha sostituito la **pensione sociale**, istituita dalla L. 153/69. La pensione sociale continua tuttavia a essere erogata, ancora oggi, a coloro che entro il 31.12.1995 ne erano già titolari oppure avevano compiuto 65 anni e avevano inoltrato la relativa domanda.

## A chi NON spetta?

---

- ai cittadini italiani iscritti all'AIRE<sup>4</sup>;
- a coloro che in Italia hanno solo il domicilio (e non la residenza);
- ai cittadini italiani che si trasferiscono all'interno dell'U.E. né, tanto meno, in paesi extra U.E.;
- ai cittadini extracomunitari in possesso del solo permesso di soggiorno.

---

<sup>4</sup> **A.I.R.E.:** è l'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Contiene i dati dei cittadini che hanno dichiarato spontaneamente di voler risiedere all'estero per un **periodo di tempo superiore ai dodici mesi** o, per i quali, è stata accertata d'ufficio tale residenza.

## Requisito dell'età

Dal 2013 il limite di età è soggetto agli incrementi per adeguamento della speranza di vita: nel 2016 il requisito anagrafico è quindi pari a 65 anni e 7 mesi.

Anno	Età minima
2016	65 anni e 7 mesi
2017	65 anni e 7 mesi
2018	66 anni e 7 mesi
2019	67 anni
2020	67 anni
2021	67 anni e 3 mesi
2022	67 anni e 3 mesi

**Se siete un uomo o una donna, cittadini italiani o dell'Unione Europea, residenti continuativamente nel nostro Paese da almeno 10 anni, potete ottenere l'assegno sociale a 65 anni e 7 mesi di età al 2016, a condizione che siate privi di altri redditi o che questi siano inferiori a una certa soglia.**

ESEMPI

**PERSONA NON CONIUGATA** con reddito annuo pari ad € 3.852,10.

L'assegno sociale spettante sarà:

€ 5.831,00 - (limite di reddito annuo - 2017)

€ 3.852,10 = (redditi posseduti)

€ 1.978,90 (importo annuo spettante)

€ 1.978,90 ÷ 13 = € **152,22** (importo mensile spettante)

**DONNA CONIUGATA** con reddito personale pari ad € 7.345,00.

Reddito del coniuge pari ad € 1.427,20

L'assegno sociale spettante sarà:

€ 11.650,00 - (limite di reddito coniugale - 2017)

€ 8.772,20 = (somma dei redditi dei coniugi: € 7.345,00 + € 1.427,20)

€ 2.877,80 (importo annuo spettante)

€ 2.877,80 ÷ 13 = € **221,37** (importo mensile spettante)

## Cumulo assegno sociale – Altri redditi – anno 2016

---

PENSIONATO NON CONIUGATO		PENSIONATO CONIUGATO	
Redditi annuo	Importo assegno	Redditi annuo	Importo assegno
Zero	€ 449,00	Zero	€ 449,00
< € 5.831,00	Ridotto in proporzione	< € 11.650,00	Ridotto in proporzione
> € 5.831,00	Zero	> € 11.650,00	Zero

### I redditi rilevanti - Sono da considerare:

---

- 1. redditi assoggettabili all'IRPEF:** redditi di terreni e fabbricati, d'impresa e di lavoro autonomo, pensioni e stipendi anche se conseguiti all'estero, assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato o divorziato, ecc.;
- 2. redditi esenti da imposta:** rendita INAIL anche se liquidata in capitale, pensioni di guerra, pensioni privilegiate "tabellari" per infermità contratte durante il servizio di leva, assegni e pensioni ai minorati civili, sussidi erogati da Enti pubblici con carattere di continuità, prestazioni aventi natura risarcitoria erogate dallo Stato italiano o da Stati esteri, ecc.;
- 3. redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta:** vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private, ecc.;
- 4. redditi soggetti ad imposta sostitutiva:** interessi derivanti da depositi bancari o postali, CCT, BOT e di ogni altro titolo di Stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche e società per azioni, ecc.;
- 5. assegni alimentari** corrisposti a norma del codice civile;
- 6. reddito del coniuge** si computa anche l'eventuale assegno sociale di cui sia titolare.

### I redditi esclusi - NON vanno considerati:

---

- 1. i trattamenti di fine rapporto** e relative anticipazioni;
- 2. le competenze arretrate** soggette a tassazione separata;
- 3. i trattamenti di famiglia** comunque denominati;
- 4. le indennità di accompagnamento** di ogni tipo;
- 5. le indennità di comunicazione** per i sordomuti;
- 6. il reddito della casa di abitazione;**

7. le **pensioni** liquidate secondo il **sistema contributivo**, in misura corrispondente a 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale;
8. gli **indennizzi** per danni causati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
9. la **somma aggiuntiva** (cosiddetta "quattordicesima") ex L. 127/2007.

**Attenzione!**

*Gli aiuti economici privi di continuità non escludono il diritto all'assegno sociale in quanto tali aiuti non rientrano nella nozione di reddito. L'interessato, infatti, in concreto non può fare affidamento su erogazioni prive del carattere di obbligatorietà e di prevedibilità.*

## Riduzione dell'importo per i ricoverati

La legge stabilisce che possa essere applicata una **riduzione** dell'assegno sociale (fino al 50% del suo importo) ai titolari che siano ricoverati presso istituti o comunità con retta a carico degli Enti pubblici.

Il Decreto Ministeriale che ha regolato la materia, emanato in data 13 gennaio 2003, ha stabilito che:

- a) se la **retta** è **totalmente a carico** dell'interessato o dei familiari, l'assegno spetta in **misura intera**;
- b) se la **retta** presso i predetti istituti o comunità è **parzialmente** a carico dell'interessato o dei suoi familiari, l'assegno sociale venga corrisposto:
  - in **misura intera**, se l'importo della retta a carico dell'interessato o dei familiari risulta **pari o superiore al 50% dell'assegno sociale** (per il 2017 € 5.831,00 ÷ 2 = € 2.915,50);
  - in **misura ridotta del 25%**, se l'importo della retta a carico dell'interessato o dei familiari risulta **inferiore al 50%** dell'assegno sociale.
- c) se invece il pensionato è ricoverato a titolo completamente **gratuito** l'assegno sia **ridotto del 50%**.

**Attenzione!**

- *I redditi devono essere valutati sempre al netto dell'imposizione fiscale e contributiva.*
- *Vanno considerati anche i redditi conseguiti all'estero o derivanti da lavoro presso organismi internazionali che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili all'IRPEF.*



Al fine della corresponsione dell'assegno sociale nella misura effettivamente spettante, l'interessato dovrà produrre idonea documentazione, rilasciata dall'istituto o comunità presso cui è ricoverato, che attesti l'esistenza e l'entità del contributo a carico di Enti pubblici e di quello eventualmente a carico dell'interessato o dei suoi familiari.

## **L'aumento dell'assegno sociale**

---

L'importo dell'assegno sociale, a partire dall'1.1.1999, è stato incrementato di € 51,65 mensili (le vecchie 100.000 lire).

A decorrere dall'1.1.2000, l'importo mensile è stato ulteriormente elevato di € 9,30 (le vecchie 18.000 lire).

Tali importi, anche se istituiti come prestazioni autonome, **costituiscono oggi parte integrante dell'importo dell'assegno** (sono già comprese nell'importo di € 449,00).

A partire dal 1.1.2001, è stato previsto un **aumento**, che invece ha tutte le caratteristiche della maggiorazione sociale (concesso quindi in presenza di determinati requisiti anagrafici e reddituali).

L'aumento per chi ha meno di 75 anni è pari ad **€ 12,92** mensili; per chi ha più di 75 anni è pari ad **€ 20,66**.

Per le persone **ultrasettantenni** è stato introdotto a partire dall'1.1.2002 un ulteriore incremento (c.d. incremento al **milione**, attualmente con gli adeguamenti all'inflazione il valore è pari a **639 euro** al mese e con un limite di reddito inferiore pari a € 8.299,00 per persona sola, oppure ad € 14.124,00 per persona coniugata con cumulo dei redditi dei due coniugi).

Le due prestazioni verranno più ampiamente illustrate nella dispensa relativa alle maggiorazioni sociali.

## **Assegno sociale e invalidi civili**

---

### **La trasformazione**

Gli assegni e le pensioni erogati agli invalidi civili e ai sordi civili<sup>5</sup> al compimento dell'età prevista per l'assegno sociale **si trasformano in assegni sociali**.

---

<sup>5</sup> **Sordi civili** (già sordomuti): la L. 95/2006, art. 1, dà la nuova definizione del "sordomutismo" e dispone che in tutte le norme legislative la parola "sordomuto" sia sostituita con la parola "sordo", creando qualche problema specialmente ai medici di famiglia che stilano il certificato introduttivo della domanda di riconoscimento. Pertanto nell'ampia materia delle invalidità civili quando si parla di sordi civili si intende ciò che riguardava il "sordomutismo".

Per verificare la misura della prestazione occorre accertare **separatamente** il diritto al cosiddetto **importo base** e agli **aumenti** previsti dalla L. 448 del 1998 e dalla L. 488 del 1999.

#### **a) IMPORTO BASE**

Per l'**importo base**, pari a **€ 364,90**, si considerano **esclusivamente i redditi personali** rilevanti per le prestazioni erogate ai minorati civili.

I limiti di reddito sono gli stessi previsti per gli invalidi:

- **€ 4.800,38** per gli invalidi **parziali** nati prima dell'1/1/1931 ed **€ 5.824,91** nati dopo il 31/12/1930;
- **€ 16.532,10** per gli invalidi **totali** e per i **sordi civili**.

#### **b) AUMENTI**

Se i redditi sono inferiori ai limiti, la prestazione spetta sempre in **misura intera**.

- Per gli importi degli **aumenti** previsti dalle Finanziarie 1999 e 2000 si considerano i **redditi rilevanti ai fini dell'assegno sociale** e si verificano sia il **limite personale**, sia quello **coniugale**.

**NON** spettano dunque se i redditi superano i limiti previsti:

- Limite di reddito **personale: € 5.831,00**
- Limite di reddito **coniugale: € 11.650,00**

Qualora i redditi siano inferiori ai limiti, l'importo degli incrementi è pari alla **differenza** fra il limite stesso e i redditi posseduti nel limite massimo di **€ 82,11** mensili (per un totale di 13 mensilità pari a € 1.067,43).

#### **La sospensione**

Qualora il reddito personale superi i limiti previsti per il diritto all'importo base, l'assegno viene **sospeso**.

Per essere ripristinato, è necessario che ricorrano le **condizioni generali** richieste per l'assegno sociale e non più quelle degli invalidi civili.

## INDICAZIONI TECNICHE AGLI OPERATORI DEL PATRONATO ANMIL

È opportuno, in questa sede, far presente la possibilità che riguarda i soggetti che compiono l'età prevista per il diritto all'assegno sociale (laddove tale limite sia inferiore a quello previsto per il diritto a pensione di vecchiaia) e che siano in possesso dei requisiti reddituali, di **richiedere l'assegno sociale in attesa della pensione di vecchiaia**.

Alla decorrenza della nuova pensione, occorre **verificare nuovamente** il diritto all'assegno sociale considerando oltre agli eventuali altri redditi anche quello **presunto** derivante dalla pensione di vecchiaia per **l'anno in corso**. A seguito del ricalcolo dell'assegno si potranno verificare due situazioni:

- se viene superato il limite di reddito previsto per il diritto, l'AS dovrà essere **revocato dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia** (senza che si provveda al **recupero** delle somme precedentemente pagate nell'anno);
- se invece il reddito non supera il limite, l'AS rimane in pagamento all'**importo ridotto** spettante.

### ESEMPIO

I requisiti dell'età pensionabile per:

- i lavoratori pubblici, privati e autonomi anno 2016 e 2017 sono di **66 anni e 7 mesi** mentre per l'assegno sociale è per gli stessi di **65 anni e 7 mesi**;
- le lavoratrici autonome anno 2016 e 2017 sono di **66 anni e 1 mese** mentre per l'assegno sociale è per gli stessi anni di **65 anni e 7 mesi**.